

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A07803 del 27/07/2012

Proposta n. 15375 del 25/07/2012

Oggetto:

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 - articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2012/2013, nel territorio della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2012/2013, nel territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26-06-2012 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative, tra l'altro, ai procedimenti relativi all'O.C.M. Vino in applicazione del Reg. (CE) 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare i seguenti articoli e commi:

- articolo 9,
 - comma 1. “*Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato*”;
 - comma 3. “*Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi*”;
 - comma 4. “*E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente*

fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1”;

- articolo 14, comma 1. *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 9, comma 1.”;*

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTA la nota prot. n. 298096 del 06 luglio 2012 con la quale il Dirigente dell’Area “*Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile*” della Direzione Regionale Agricoltura invita le Aree Settori Provinciali Agricoltura comunicare, in funzione dell’andamento stagionale, le possibili date di inizio e termine della campagna vendemmiale 2012/2013 delle uve da vino;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Settori Provinciali Agricoltura, in riscontro alla predetta nota n. 298096 del 06 luglio 2012, comunicano le date di inizio e termine del periodo vendemmiale 2012 delle uve da vino:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 303323 del 10/07/2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina: nota prot. n. 311810 del 16/07/2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 305659 del 11/07/2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma: nota prot. n. 321756 del 20/07/2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 314228 del 17/07/2012;

VISTA la nota prot. n. 31 del 23-07-2012 inviata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto all’Area *Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile* con la quale si chiede di anticipare all’01 agosto 2012 l’inizio della raccolta delle uve per la vendemmia 2012;

RITENUTO di formalizzare, sulla base dell’articolo 9, *commi 1, 3 e 4* e dell’articolo 14, *comma 1*, della predetta legge n. 82/2006 ed in considerazione della fase del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Lazio, il provvedimento regionale per la determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, nonché del periodo vendemmiale nel territorio della Regione Lazio;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è fissato dal 01 agosto 2012 al 31 dicembre 2012 il periodo entro il quale sono consentite, nel territorio della Regione Lazio, le operazioni di fermentazioni e rifermentazioni;
2. E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo come sopra stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF) Ufficio di Roma Via Quintino Sella n. 42 - 00187 ROMA fax 06 46656472 – telefono 06 46656409, ind. e-mail: icqrf.roma@mpaaf.gov.it e icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it;

2. il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2012/2013, è stabilito, nell'ambito del territorio della regione Lazio, dal 01 agosto 2012 al 30 novembre 2012.

Per le uve passite il termine del periodo vendemmiale nell'ambito del territorio della Regione Lazio è prorogato al 15 dicembre 2012;

3. ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale”* così come determinato al precedente punto 2. del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore
Ottaviani**